



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

PROVINCIA DI BRINDISI

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI PER L'ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO.

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTI gli indirizzi disposti per la formazione di un elenco aperto di avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali, approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 31/10/2017;

CHE tali indirizzi hanno previsto l'istituzione di un apposito elenco aperto ai professionisti, Avvocati, singoli e/o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, secondo le modalità ivi descritte;

VISTO l' "Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l'assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino San Marco", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 160 del 15/03/2018, che ha previsto l'aggiornamento e/o integrazione annuale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico sull'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;

VISTO l' "Elenco di avvocati per l'assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino San Marco" approvato con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 09/02/2021 che ha aggiornato l'elenco di avvocati già approvato con la precedente Determinazione Dirigenziale (n. 381/2018 del 04/06/2018) ed ha integrato di ulteriori 13 nominativi di professionisti il predetto elenco per un totale complessivo di 56 avvocati iscritti in elenco;

RITENUTA la necessità di aggiornare e/o integrare tale elenco di avvocati per l'assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino San Marco, previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente;

Gli Avvocati già iscritti nell'elenco dovranno comunicare solo ed esclusivamente eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento dell'iscrizione;

RENDE NOTO

ART.1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente avviso stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità e i criteri per il conferimento da parte del Comune di Cellino San Marco degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

ART.2 Elenco aperto di Avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali, il Comune di Cellino San Marco intende procedere all'aggiornamento dell' "Elenco di avvocati per l'assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino San Marco" approvato con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 09/02/2021, dal quale attingere al fine di conferire mandato professionale di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali il Comune di Cellino San Marco è parte, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco aggiornato sarà composto dai professionisti Avvocati, singoli e/o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, già iscritti nell'elenco sopra indicato, oltre che da coloro che inoltreranno richiesta "ex novo" nelle modalità e nei termini successivamente riportati.

L'elenco è unico e aperto, soggetto ad **aggiornamento annuale**, articolato nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- a. Contenzioso amministrativo;
- b. Contenzioso civile e lavoro;
- c. Contenzioso penale;
- d. Contenzioso tributario.

I nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell'elenco in ordine cronologico.

ART.3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, da almeno 5 anni, al momento della presentazione della domanda;
- b. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. capacità a contrarre con la P.A.;
- e. insussistenza di cause di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente;
- f. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- g. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro il Comune di Cellino San Marco.

ART.4 Modalità e termini di presentazione delle domande

La richiesta di iscrizione all'elenco per prestazioni professionali di assistenza e rappresentanza in giudizio, deve essere presentata entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale (www.comune.cellinosanmarco.br.it), farà fede il timbro di arrivo al protocollo, in caso di consegna a mano, la data di spedizione, in caso di invio a mezzo

posta raccomandata o tramite pec.

La domanda di iscrizione, corredata della documentazione richiesta con il presente atto, potrà essere presentata:

- a mani;
- a mezzo posta raccomandata indirizzata al Comune di Cellino San Marco Servizio Affari Generali, Via Napoli 1 - Cellino San Marco;
- tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it., utilizzando la firma digitale per la sottoscrizione dei documenti richiesti.

Se inoltrata a mezzo posta e/o a mani sul plico deve essere riportata la dicitura: Iscrizione all'elenco Avvocati per l'assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino San Marco. Se inoltrata a mezzo pec nell'oggetto sarà riportata la dicitura: Iscrizione all'elenco Avvocati per l'assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino San Marco.

ART.5 Modalità di iscrizione

I professionisti che intendono ottenere l'iscrizione all'elenco devono presentare la seguente documentazione:

a. domanda sottoscritta, redatta utilizzando **l'allegato modello 1**, di iscrizione all'elenco del Comune di Cellino San Marco, con l'indicazione della Sezione o delle Sezioni dell'Elenco a cui si chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum, integralmente compilata e sottoscritta. Alla domanda andrà allegato dettagliato curriculum vitae e professionale che dovrà essere presentato da:

1. singolo professionista;
2. in caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio associato intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso.

Si precisa che l'indicazione della Sezione dovrà essere coerente con il curriculum professionale depositato;

- b. certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati o dichiarazione sostitutiva attestante anche la data di iscrizione con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- c. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (ALLEGATO 2) attestante:
- di essere cittadino/a italiano, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - di godere dei diritti civili e politici;
 - che nei confronti del professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 - di non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
 - di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 31.05.1965, n.575 e successive

modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia):

- d. questionario informativo per l'iscrizione all'elenco (ALLEGATO 3);
- e. Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 (ALLEGATO 4).

ART.6 Esclusione

Non si farà luogo all'inserimento nell'elenco nel caso in cui:

- a. manchi la sottoscrizione della domanda;
- b. manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richieste;
- c. mancato rispetto del termine e modalità di presentazione della domanda.

ART.7 Formazione dell'elenco

Scaduto il termine per la presentazione della domanda, il Servizio Affari Generali provvederà alla integrazione dell'elenco già vigente, diviso in 4 Sezioni principali:

- a. Contenzioso amministrativo;
- b. Contenzioso civile e lavoro;
- c. Contenzioso penale;
- d. Contenzioso tributario.

Le domande da inserire nell'elenco saranno esaminate dal Responsabile del Servizio previa istruttoria dell'Ufficio Affari Generali. L'elenco degli Avvocati sarà integrato con determina del Responsabile del Servizio Affari Generali.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione a mezzo pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale, mentre l'esclusione con l'indicazione della motivazione sarà comunicata al domicilio indicato dal professionista nella domanda.

Tutte le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere ripresentate a questa Amministrazione in conformità alle indicazioni ivi contenute.

ART.8 Sospensione dall'elenco

Ove il professionista incaricato si renda responsabile di un'inadempienza contrattuale, il Comune di Cellino San Marco potrà, a proprio insindacabile giudizio, revocare l'incarico e sospendere l'iscrizione dall'elenco.

Della disposta sospensione dall'elenco viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART.9 Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) grave inadempimento;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) rifiuto per due volte dall'incarico a seguito di intervenuta designazione;

In tutti i casi la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 10 Affidamento - Criteri

Il Responsabile del Servizio previa istruttoria dell'Ufficio Affari Generali procede all'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione

alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione verrà fatta, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum in relazione all'oggetto dell'incarico;
- casi di consequenzialità (es. gravami), complementarietà e/o correlazione con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o lo studio della medesima questione giuridica;
- rotazione degli incarichi dall'ordine di inserimento nell'elenco;
- assenza conflitto di interesse anche potenziale con riferimento al singolo incarico;

I suddetti criteri sono derogabili, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche mediante il ricorso a professionista non inserito nell'Elenco, quando:

- il procedimento promosso è suscettibile di riunione con altro già affidato ad un Avvocato designato dall'Ente, ancorché non inserito nell'Albo. Il legale già officiato, potrà inoltre essere nominato anche in relazione ai giudizi connessi a quello per cui vi è stato affidamento di incarico nel rispetto dei principi di complementarietà e consequenzialità in funzione della nozione unitaria di studio della controversia;
- il giudizio involga fattispecie di particolare difficoltà, complessità e peculiarità tali da rendere opportuno l'affidamento a legale che ha già trattato, con risultati positivi, la medesima materia nell'interesse dell'Ente o di altre p.a.;
- il procedimento implica la soluzione di dibattuti problemi giuridici di speciale difficoltà per cui si rende opportuno che richiedano il ricorso a un professionista specializzato nel settore o di particolare esperienza;
- in relazione agli incarichi che comportano la difesa dell'Ente dinanzi alle Magistrature Superiori, nonché agli organi di giustizia della Comunità Europea, l'Amministrazione non è vincolata al presente elenco;
- per il secondo grado di giudizio, l'Amministrazione valuta discrezionalmente, se confermare l'incarico o incaricare altro professionista.

Prima di procedere al conferimento dell'incarico, il professionista dovrà:

- inviare un preventivo di parcella elaborato nel rispetto di quanto stabilito con la Deliberazione di G.C. n. 35 dell'11 marzo 2013 con cui si modifica lo schema di convenzione per gli incarichi professionali di rappresentanza in giudizio, già approvato con Deliberazione di G.C. n. 7 del 20 gennaio 2011, e modificato con Deliberazione di G.C. n. 68 del 12 aprile 2011 e successivamente aggiornato con Determinazioni Dirigenziali n. 554 del 20 agosto 2019 e n. 847 del 10 novembre 2025, come da schema di convenzione per gli incarichi professionali di rappresentanza in giudizio **vigente**, pubblicato in allegato (5)
- comunicare gli estremi della polizza professionale;
- sottoscrivere dichiarazione attestante l'inesistenza di conflitto di interessi.

ART.11 Termini dell'Affidamento

L'incarico legale così conferito sarà registrato in un apposito "registro degli incarichi legali" formato in ordine cronologico, a cura del Servizio Affari Generali.

L'inclusione del professionista nell'elenco non costituisce titolo per pretendere affidamento d'incarichi legali e non è assolutamente vincolante nei confronti dei professionisti.

Il legale individuato dovrà sottoscrivere, all'atto del conferimento di incarico, che verrà assunto con apposito provvedimento (nel quale sarà previsto il relativo impegno di spesa), la Convenzione contenente le condizioni generali dell'incarico secondo lo schema approvato con Deliberazione di G.C. n. 35 dell'11 marzo 2013 con cui si modificava lo schema di convenzione per gli incarichi professionali di rappresentanza in giudizio, già approvato con Deliberazione di G.C. n. 7 del 20 gennaio 2011, e modificato con Deliberazione di G.C. n. 68 del 12 aprile 2011 e successivamente aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 554 del 20 agosto 2019 e nuovamente aggiornato con Determinazione Dirigenziale nr. 847 del 10 novembre 2025.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.

ART.12 Compenso

Il compenso da riconoscere al professionista incaricato è determinato in relazione ai parametri del D.M. Giustizia del 13 agosto 2022, n. 147 o, comunque, in ossequio alla normativa vigente alla data del conferimento dell'incarico e sempre in ossequio a quanto stabilito con Deliberazione di G.C. n. 35 dell'11 marzo 2013 con cui si modifica lo schema di convenzione per gli incarichi professionali di rappresentanza in giudizio, già approvato con Deliberazione di G.C. n. 7 del 20 gennaio 2011, e modificato con Deliberazione di G.C. n. 68 del 12 aprile 2011 e successivamente aggiornato con Determinazioni Dirigenziali n. 554 del 20 agosto 2019 e n. 847 del 10 novembre 2025, cui si rimanda. Al professionista potrà essere riconosciuto un acconto sulle competenze pari al 30% dell'importo preventivato, nonché, in ogni caso, l'integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti nel corso della medesima fase di giudizio. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e alle spese vive documentate.

ART.13 Obblighi del professionista

Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

- a) a comunicare prontamente all'Ente l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- b) a non azionare procedure monitorie in danno dell'Ente prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento;
- c) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Ente;
- d) a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e la disciplina integrativa approvata dall'Ente, nonché a farlo osservare dai propri

collaboratori;

- e) a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- f) in caso di sentenza sfavorevole per l'Ente, il professionista deve darne tempestiva comunicazione all'Ente unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica - patrimoniale sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
- g) all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà indicare, con comunicazione a mezzo pec, il valore effettivo della controversia, nonché la probabilità della soccombenza, utilizzando le seguenti categorie di rischio: 1) debito certo– indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege; 2) passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza; 3) passività “possibile”, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; 4) passività da evento “remoto”, la cui probabilità stimata è inferiore al 10%.

ART.14 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti l'iscrizione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata, ai sensi dell'art. 13-14 del Reg.to UE 2016/679.

ART.15 Disposizioni Finali

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. L'opera del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale. E' escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza del professionista incaricato nei confronti dell'Ente.

Resta ferma la facoltà della Amministrazione Comunale di ricorrere, per particolari procedure, a suo insindacabile giudizio, a legali al di fuori dell'albo di che trattasi.

L'incarico affidato sarà svolto nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali.

L'Amministrazione si riserva di annullare, riformare e/o revocare l'avviso e gli atti e/o provvedimenti allo stesso collegati dandone idonea comunicazione sul sito istituzionale.

I professionisti che presentano il curriculum accettano senza riserva le condizioni di cui al presente avviso.

Per la consultazione delle procedure di iscrizione:

Sito Internet del Comune di Cellino San Marco: www.comune.cellinosanmarco.br.it/

Cellino San Marco, 12.11.2025

**Il Segretario Generale
Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Ruggiero**